

Appendice al regolamento di previdenza della Fondazione di previdenza SSO

(regolamento di previdenza valido dal 1° gennaio 2024)

La presente appendice sostituisce l'allegato 5 del regolamento di previdenza (valido dal 1° gennaio 2024) emanato il 1° dicembre 2023.

Allegato 5 – Aliquote di conversione per rendite di vecchiaia

Cifra 1 – Presupposti

Tutte le persone assicurate hanno diritto alla rendita di vecchiaia A.

Possono richiedere la rendita di vecchiaia B le persone assicurate il cui avere di vecchiaia sovraobbligatorio è almeno il doppio dell'avere di vecchiaia secondo la LPP.

Per le persone assicurate sposate o che vivono in unione domestica registrata la scelta della rendita di vecchiaia B deve essere confermata dal coniuge o dal partner registrato in segno di consenso.

Cifra 2 – Aspettative

Con la conversione dell'avere di vecchiaia in una rendita di vecchiaia A, viene riscattata l'aspettativa relativa a una rendita per vedove o per vedovi o a una rendita per conviventi versata vita natural durante dell'ammontare del 60% e a una rendita per figli di pensionati dell'ammontare del 20% della rendita di vecchiaia annuale in corso al momento del decesso della persona assicurata.

Con la conversione dell'avere di vecchiaia in una rendita di vecchiaia B viene riscattata l'aspettativa relativa a una rendita per vedove o per vedovi o a una rendita per conviventi versata vita natural durante dell'ammontare del 60% e a una rendita per figli di pensionati dell'ammontare del 20% della rendita di vecchiaia LPP. La rendita di vecchiaia LPP risulta dalla conversione dell'avere di vecchiaia obbligatorio con l'aliquota di conversione ai sensi dell'art. 14 LPP.

Cifra 3 – Remunerazione e crediti da interessi

I beneficiari della rendita di vecchiaia A non hanno diritto alla remunerazione del proprio avere di vecchiaia.

I beneficiari della rendita di vecchiaia B hanno il seguente diritto alla remunerazione del loro avere di vecchiaia:

L'avere di vecchiaia determinante per la rendita di vecchiaia B al momento del pensionamento, più il credito da interessi, meno le rendite di vecchiaia già versate, viene remunerato annualmente fino al raggiungimento del 76° anno di età allo stesso tasso d'interesse applicato all'avere di vecchiaia sovraobbligatorio delle persone assicurate attive.

Fino al raggiungimento del 76° anno di età, per i beneficiari di una rendita di vecchiaia B, con le remunerazioni annue viene accumulato un credito da interessi che non può essere negativo. Questo credito da interessi viene versato alla persona assicurata il primo giorno del mese seguente il raggiungimento del 76° anno di età.

Cifra 4 – Prestazioni in caso di decesso dopo il pensionamento

In caso di decesso **dopo** il pensionamento di una persona che percepiva una rendita di vecchiaia A, diventano esigibili le prestazioni ai sensi dell'art. 17 cpv. (3).

In caso di decesso **dopo** il pensionamento di una persona che percepiva una rendita di vecchiaia B, in deroga all'art. 17 cpv. (3) e conformemente all'art. 19 del regolamento, per i beneficiari diventano esigibili le seguenti prestazioni:

- rendita vitalizia annuale per vedove o per vedovi oppure per conviventi pari al 60% della rendita di vecchiaia LPP;
- capitale di decesso dell'ammontare dell'avere di vecchiaia disponibile al momento del decesso della persona assicurata (avere di vecchiaia al momento del pensionamento meno le rendite di vecchiaia versate) più il credito da interessi secondo la cifra 3, se il beneficiario della rendita di vecchiaia non ha ancora raggiunto il 76° anno di età.

Dal capitale di decesso viene dedotto il capitale di previdenza necessario per finanziare la rendita vitalizia annuale per vedove o per vedovi oppure per conviventi di ammontare pari al 60% della rendita di vecchiaia LPP.

Nella fascia d'età compresa tra i 77 e gli 80 anni della persona assicurata il capitale di decesso diminuisce in modo lineare del 20% all'anno. Se al momento del suo decesso la persona assicurata ha raggiunto gli 81 anni, decade il versamento di questo capitale di decesso supplementare (si veda la tabella seguente).

Età al decesso	Corrisponde a decesso nell'anno di età	Capitale di decesso ricevuto in %
75-75.99	76	100%
76-76.99	77	80%
77-77.99	78	60%
78-78.99	79	40%
79-79.99	80	20%
80-80.99	81	0%

Donne:

Donne	Rendita di vecchiaia A		Rendita di vecchiaia B
Età	Aliquote di conversione con aspettativa di rendita vitalizia per vedove o per vedovi oppure per conviventi pari al 60% e di rendita per figli di pensionati pari al 20% della rendita di vecchiaia in corso		Aliquote di conversione con aspettativa di rendita vitalizia per vedove o per vedovi oppure per conviventi pari al 60% e di rendita per figli di pensionati pari al 20% della rendita di vecchiaia LPP
	Avere di vecchiaia secondo il regime obbligatorio LPP	Avere di vecchiaia secondo il regime sovraobbligatorio LPP	Avere di vecchiaia al momento del pensionamento
			Dal 2025
58	Secondo la regolamentazione transitoria	Secondo la regolamentazione transitoria	3,10%
59			3,20%
60			3,30%
61			3,40%
62			3,60%
63			3,70%
64			3,80%
65			3,90%
66			4,10%
67			4,20%
68			4,40%
69			4,60%
70			4,80%

Regolamentazione transitoria (rendita di vecchiaia A, regime obbligatorio LPP):

Negli anni successivi l'aliquota di conversione della rendita di vecchiaia A (donne) per il regime obbligatorio LPP verrà adeguata come segue.

Donne, 2026

Età / Classe	Fino al (compreso) 1960	1961	1962	1963	dal 1964
58	5.15%	5.13%	5.12%	5.10%	4.99%
59	5.31%	5.30%	5.28%	5.26%	5.15%
60	5.49%	5.47%	5.45%	5.44%	5.31%
61	5.68%	5.66%	5.64%	5.62%	5.47%
62	5.88%	5.86%	5.83%	5.81%	5.65%
63	6.10%	6.07%	6.04%	6.02%	5.84%
64	6.33%	6.30%	6.27%	6.24%	6.05%
65	6.38%	6.35%	6.32%	6.30%	6.27%
66	6.49%	6.46%	6.43%	6.41%	6.38%
67	6.60%	6.58%	6.55%	6.52%	6.49%
68	6.72%	6.69%	6.67%	6.64%	6.61%
69	6.85%	6.82%	6.79%	6.76%	6.73%
70	6.97%	6.95%	6.92%	6.89%	6.86%

Donne, 2027

Età / Classe	Fino al (compreso) 1960	1961	1962	1963	dal 1964
58	4.89%	4.87%	4.86%	4.84%	4.74%
59	5.04%	5.02%	5.00%	4.99%	4.87%
60	5.19%	5.18%	5.16%	5.14%	5.01%
61	5.35%	5.33%	5.31%	5.28%	5.14%
62	5.51%	5.48%	5.46%	5.44%	5.28%
63	5.68%	5.65%	5.63%	5.60%	5.42%
64	5.86%	5.83%	5.80%	5.77%	5.58%
65	5.85%	5.82%	5.79%	5.76%	5.73%
66	5.95%	5.92%	5.89%	5.86%	5.83%
67	6.05%	6.02%	5.99%	5.96%	5.94%
68	6.15%	6.12%	6.10%	6.07%	6.04%
69	6.26%	6.23%	6.20%	6.17%	6.15%
70	6.37%	6.34%	6.31%	6.28%	6.25%

Donne, 2028

Età / Classe	Fino al (compreso) 1960	1961	1962	1963	dal 1964
58	4.63%	4.61%	4.60%	4.60%	4.60%
59	4.76%	4.74%	4.73%	4.71%	4.70%
60	4.90%	4.88%	4.86%	4.84%	4.80%
61	5.01%	4.99%	4.97%	4.95%	4.88%
62	5.14%	5.11%	5.09%	5.07%	4.95%
63	5.26%	5.24%	5.21%	5.18%	5.03%
64	5.39%	5.36%	5.33%	5.30%	5.11%
65	5.31%	5.29%	5.26%	5.23%	5.20%
66	5.41%	5.38%	5.35%	5.32%	5.30%
67	5.50%	5.47%	5.44%	5.41%	5.40%
68	5.58%	5.56%	5.53%	5.50%	5.50%
69	5.67%	5.64%	5.62%	5.60%	5.60%
70	5.76%	5.73%	5.70%	5.70%	5.70%

Regolamentazione transitoria (rendita di vecchiaia A, regime sovraobbligatorio LPP):

Negli anni successivi l'aliquota di conversione della rendita di vecchiaia A (donne) per il regime sovraobbligatorio LPP verrà adeguata come segue.

Età/anno	2026	2027	2028
58	3.80%	4.20%	4.60%
59	3.90%	4.30%	4.70%
60	4.00%	4.40%	4.80%
61	4.10%	4.50%	4.88%
62	4.20%	4.58%	4.95%
63	4.28%	4.65%	5.03%
64	4.35%	4.73%	5.10%
64 3/12	4.38%	4.75%	5.13%
64 6/12	4.40%	4.78%	5.15%
64 9/12	4.43%	4.80%	5.18%
65	4.45%	4.83%	5.20%
66	4.50%	4.90%	5.30%
67	4.60%	5.00%	5.40%
68	4.70%	5.10%	5.50%
69	4.80%	5.20%	5.60%
70	4.90%	5.30%	5.70%

Uomini:

Uomini	Rendita di vecchiaia A		Rendita di vecchiaia B
Età	Aliquote di conversione con aspettativa di rendita vitalizia per vedove o per vedovi oppure per conviventi pari al 60% e di rendita per figli di pensionati pari al 20% della rendita di vecchiaia in corso		Aliquote di conversione con aspettativa di rendita vitalizia per vedove o per vedovi oppure per conviventi pari al 60% e di rendita per figli di pensionati pari al 20% della rendita di vecchiaia LPP
	Avere di vecchiaia secondo il regime obbligatorio LPP	Avere di vecchiaia secondo il regime sovraobbligatorio LPP	Avere di vecchiaia al momento del pensionamento
			Dal 2025
58	Secondo la regolamentazione transitoria	Secondo la regolamentazione transitoria	3,3%
59			3,4%
60			3,6%
61			3,7%
62			3,8%
63			3,9%
64			4,1%
65			4,2%
66			4,4%
67			4,6%
68			4,7%
69			4,9%
70			5,2%

Regolamentazione transitoria (rendita di vecchiaia A, regime obbligatorio LPP):

Negli anni successivi l'aliquota di conversione della rendita di vecchiaia A (uomini) per il regime obbligatorio LPP verrà adeguata come segue.

Età/anno	2026	2027	2028
58	5.02%	4.76%	4.50%
59	5.15%	4.88%	4.60%
60	5.30%	5.00%	4.70%
61	5.46%	5.13%	4.80%
62	5.64%	5.27%	4.90%
63	5.83%	5.42%	5.00%
64	6.04%	5.57%	5.10%
65	6.27%	5.73%	5.20%
66	6.39%	5.84%	5.30%
67	6.51%	5.95%	5.40%
68	6.64%	6.07%	5.50%
69	6.77%	6.19%	5.60%
70	6.91%	6.31%	5.70%

Regolamentazione transitoria (rendita di vecchiaia A, regime sovraobbligatorio LPP):

Negli anni successivi l'aliquota di conversione della rendita di vecchiaia A (uomini) per il regime sovraobbligatorio LPP verrà adeguata come segue.

Età/anno	2026	2027	2028
58	3.70%	4.10%	4.50%
59	3.80%	4.20%	4.60%
60	3.90%	4.30%	4.70%
61	4.00%	4.40%	4.80%
62	4.10%	4.50%	4.90%
63	4.20%	4.60%	5.00%
64	4.30%	4.70%	5.10%
65	4.40%	4.80%	5.20%
66	4.50%	4.90%	5.30%
67	4.60%	5.00%	5.40%
68	4.70%	5.10%	5.50%
69	4.80%	5.20%	5.60%
70	4.90%	5.30%	5.70%

Aliquota di conversione unitaria

Dal 2029 le aliquote di conversione della rendita di vecchiaia A saranno unitarie e donne e uomini avranno le stesse aliquote di conversione indipendentemente dalla classe d'età:

Età/anno	dal 2029
58	4.50%
59	4.60%
60	4.70%
61	4.80%
62	4.90%
63	5.00%
64	5.10%
65	5.20%
66	5.30%
67	5.40%
68	5.50%
69	5.60%
70	5.70%

Le prestazioni minime previste dalla LPP vengono garantite in ogni caso.

La presente appendice entra in vigore il 1° gennaio 2026.